Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Giovedì, 8 giugno 1933 - Anno XI** **Numero 133**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2090**.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma. Pag. 2390

1933

LEGGE 8 maggio 1933, n. 555.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico Pag. 2396

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 556.
Ampliamento della circoscrizione del comune di Monteiasi. Pag. 2396

REGIO DECRETO 13 marzo 1933.
Costituzione del Collegio arbitrale con sede in Aquila per l'anno 1933 . . . . Pag. 2396

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1933.
Scambio di filiali tra le Casse di risparmio di Firenze e di San Miniato e chiusura di alcune dipendenze degli Istituti medesimi . . . . Pag. 2397

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1933.
Autorizzazione alla Società anonima « Conserve alimentari A. Bevilacqua e C. » con sede in Milano, ad aumentare il capitale sociale di L. 937.500 mediante emissione di azioni privilegiate . . . . Pag. 2397

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1933.
Nomina di alcuni membri della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione . . . . Pag. 2398

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 2398

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 2405
Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa. Pag. 2406
Alienazione di rendite nominative . . . . . . Pag. 2407
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 2407
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2407

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modificazione della data della prova scritta di esame del concorso al posto di vice direttore di 3ª classe presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara . . . Pag. 2408
Ministero delle finanze: Concorso per la iscrizione alla Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della Borsa annuale di studio . . . . Pag. 2408

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DELL'8 GIUGNO 1933-XI:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino dei prezzi n. 6.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2090.
Modifiche allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819, 20 settembre 1928, n. 3018, 31 ottobre 1929, n. 2483, 30 ottobre 1930, n. 1828, 1° ottobre 1931, n. 1329, e 22 ottobre 1931, n. 1754;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 118, 284, 309, 310, 313.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1: I. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento della Facoltà di medicina e chirurgia:

a) la denominazione della « Scuola di tisiologia » è modificata in quella di « Scuola di clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie »;

b) è aggiunta la « Scuola di clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali ».

II. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Sono annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

il Seminario matematico;

e le seguenti Scuole di perfezionamento:

Scuola di storia delle scienze;
Scuola di scienze biologiche ».

Art. 18. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è soppresso l'insegnamento di « introduzione allo studio del diritto comparato » di cui al n. 28, e sono aggiunti rispettivamente, con i numeri 28, 32 e 33, i tre seguenti:

« diritto privato comparato;
diritto marittimo;
diritto sindacale e corporativo ».

Articoli 43 e 59. — L'ammontare della tassa di diploma di perfezionamento è modificato in lire « 200 ».

Art. 62. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze politiche:

I. La denominazione dell'insegnamento di « diritto corporativo » di cui al n. 9, è modificata in quella di « diritto sindacale e corporativo ».

Questa nuova denominazione s'intende riprodotta in tutti i casi nei quali è fatta menzione dell'insegnamento anzidetto.

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 37. Economia e legislazione agraria;
38. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
39. Diritto commerciale;
40. Statistica economica ».

Art. 68. — È sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due temi orali, scelti dalla commissione al momento dell'esame su tre temi, in materie diverse, presentati dal candidato.

Il tema della dissertazione scritta e i temi per le discussioni orali sono scelti dal candidato tra le materie elencate nell'art. 62, con l'approvazione del Preside, sentiti i professori delle materie o, in mancanza, quelli di materie affini.

La dissertazione scritta, in tre esemplari stampati o dattilografati, e i tre temi di cui sopra, devono essere depositati in segreteria almeno un mese prima del giorno fissato per l'inizio degli esami di laurea.

Sul rapporto del relatore la Commissione delibera se il candidato possa essere ammesso alla prova orale. La decisione di non ammetterlo ha valore di riprovazione ».

Art. 79. — È sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento della Facoltà di lettere e filosofia sono le seguenti:

1. Archeologia cristiana;
2. Archeologia dell'Africa romana;
3. Archeologia e storia dell'arte antica;
4. Assiriologia e archeologia orientale;
5. Biblioteconomia, bibliografia ed esercitazioni pratiche presso archivi e biblioteche;
6. Ebraico e lingue semitiche comparate;
7. Egittologia;
8. Epigrafia e antichità greche;
9. Epigrafia italica;
10. Etica;
11. Etruscologia e archeologia italica;
12. Filologia iranica;
13. Filologia romanza;
14. Filologia slava;
15. Filologia e storia bizantina;
16. Filosofia;
17. Geografia;
18. Letteratura greca;
19. Letteratura italiana;
20. Letteratura latina;
21. Letteratura latina del medioevo;
22. Lingua e letteratura araba;
23. Lingua e letteratura bulgara;
24. Lingua e letteratura francese;
25. Lingua e letteratura inglese;
26. Lingua e letteratura neogreca;
27. Lingua e letteratura polacca;
28. Lingua e letteratura romena;
29. Lingua e letteratura spagnola;
30. Lingua e letteratura tedesca;
31. Lingua latina e greca;
32. Numismatica greca e romana;
33. Paleografia e diplomatica;
34. Paletnologia;
35. Pedagogia;
36. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;

37. Sanscrito;
38. Storia comparata delle lingue classiche;
39. Storia del cristianesimo;
40. Storia della filosofia;
41. Storia della filosofia antica;
42. Storia della filosofia medioevale;
43. Storia della lingua italiana;
44. Storia della musica;
45. Storia della pedagogia italiana;
46. Storia dell'arte del rinascimento e moderna;
47. Storia dell'arte medioevale;
48. Storia delle religioni;
49. Storia del risorgimento italiano;
50. Storia e geografia dell'Asia orientale;
51. Storia e istituzioni musulmane;
52. Storia e lingue d'Abissinia;
53. Storia greca;
54. Storia medioevale;
55. Storia moderna;
56. Storia orientale antica;
57. Storia romana;
58. Topografia dell'Italia antica;
59. Topografia romana ».

Art. 84. — Nel secondo comma la disposizione di cui alla lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) di superare, se ne incomba l'obbligo allo studente, la prova scritta di cui alla lettera *c*) dell'articolo medesimo ».

Art. 85. — Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nella disposizione di cui alla lettera *a*) le parole « di traduzione dall'italiano in latino » sono sostituite con le parole « di latino ».

II. Dopo la disposizione di cui alla lettera *a*) è inserita la seguente modificandosi, per conseguenza, in *c*) e *d*) la indicazione delle disposizioni successive e dei loro riferimenti:

« *b*) due esami singoli annuali liberamente scelti dallo studente »;

III. Nella disposizione di cui alla lettera *c*) (già *b*) le parole « saranno pubblicati » sono sostituite con le parole « saranno resi noti ».

IV. La disposizione di cui alla lettera *d*) (già *c*) è sostituita dalla seguente:

« una prova scritta alla fine del quarto anno per quelle materie che saranno indicate nell'ordine degli studi ».

Art. 95. — L'ammontare della tassa di diploma di perfezionamento è modificata in L. « 200 ».

Art. 96. — Dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le funzioni dei professori incaricati saranno quelle previste dal regolamento generale universitario in rapporto ai Consigli di Facoltà ».

Art. 99. — Nell'elenco degl'insegnamenti che si impartiscono nella sezione classica del seminario storico-geografico:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito quello di « storia greca ».

II. È soppresso l'insegnamento di « epigrafia e antichità romane », di cui al n. 5, ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi.

III. — È aggiunto, col n. 14, l'insegnamento di « archeologia cristiana ».

Art. 100. — Nell'elenco degl'insegnamenti, che s'impartiscono nella sezione medioevale e moderna del seminario predetto:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia bizantina ».

II. Sono aggiunti rispettivamente con i numeri 2, 16 e 17 gl'insegnamenti di « storia medioevale », « archeologia cristiana » e « storia ungherese ».

In conseguenza delle soppressioni e aggiunzioni predette è modificata la numerazione degli attuali insegnamenti dal 2 al 12.

III. La denominazione dell'insegnamento di « filologia bizantina », di cui al n. 15, è modificata in quella di « filologia e storia bizantina ».

Art. 101. — Nell'elenco degl'insegnamenti, che s'impartiscono nella sezione orientale dell'anzidetto seminario:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui al n. 1, e allo stesso posto è inserito quello di « storia greca ».

II. È inserito, col n. 4, l'insegnamento di « storia medioevale », modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

Art. 103. — L'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia classica è sostituito dal seguente:

« 1. Letteratura latina;
2. Letteratura greca;
3. Lingua latina e greca;
4. Storia comparata delle lingue classiche;
5. Filologia e storia bizantina;
6. Lingua e letteratura neo-greca;
7. Letteratura latina del medio evo ».

Art. 106. — Nell'elenco degl'insegnamenti costitutivi della Scuola di perfezionamento di filologia moderna:

I. La denominazione dell'insegnamento di « lingue e letterature neolatine », di cui al n. 2, è modificata in quella di « filologia romanza ».

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 10. Lingua e letteratura ungherese;
11. Lingua e letteratura romena;
12. Lingua e letteratura bulgara;
13. Filologia slava ».

Art. 107. — Nell'elenco dei diplomi di perfezionamento rilasciati dalla Scuola di filologia moderna:

I. La denominazione del diploma di perfezionamento in « lingue e letterature neolatine », di cui al n. 2, è sostituita con quella di « filologia romanza ».

II. Sono aggiunti i seguenti diplomi di perfezionamento:

« 8. In lingua e letteratura ungherese;
9. In lingua e letteratura neo-grega;
10. In lingua e letteratura romena;
11. In lingua e letteratura bulgara;
12. In filologia slava ».

Art. 110. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento italiana di archeologia, all'insegnamento di « epigrafia e antichità romane », di cui al n. 2, è sostituito quello di « storia romana ed esercitazioni di epigrafia latina » e la denominazione dell'insegnamento di « numismatica », di cui al n. 8, è modificata in quella di « numismatica greca e romana ».

Art. 112. — Il gruppo di materie, di cui al n. 1, è sostituito dal seguente:

« epigrafia e antichità greche;
storia romana ed esercitazioni di epigrafia latina ».

Art. 117. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Scuola orientale è costituita dagl'insegnamenti ufficiali della Facoltà di lettere e filosofia, rientranti in una delle seguenti categorie: »

Art. 118 (già 119). — È sostituito dal seguente:

« I corsi della Scuola orientale hanno la durata di due anni ».

Art. 129 (già 130). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di storia antica:

I. È soppresso l'insegnamento di « storia antica », di cui al n. 1, e al suo posto è inserito quello di storia greca.

II. È soppresso l'insegnamento di « epigrafia e antichità romane », di cui al n. 4, modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

III. Le denominazioni degl'insegnamenti di « numismatica », di cui al n. 7 (già 8), e di « storia bizantina » di cui al n. 8 (già 9), sono rispettivamente modificate in quelle di « numismatica greca e romana » e di filologia e storia bizantina ».

Art. 130 (già 131). — Sono soppresse le ultime parole: « o l'epigrafia e antichità romane ».

Art. 131. (già 132). — Nell'elenco delle discipline fra le quali lo studente può scegliere l'argomento per la dissertazione scritta è soppressa quella di « epigrafia e antichità romane ».

Art. 133 (già 134). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento di storia medioevale e moderna:

I. La denominazione dell'insegnamento di « storia medioevale e moderna », di cui al n. 1, è modificata in quella di « storia medioevale ».

II. Dopo l'insegnamento n. 1, è inserito, col n. 2, quello di « storia moderna » modificandosi in conseguenza la numerazione dei successivi.

III. È aggiunto, col n. 18, l'insegnamento di « storia ungherese ».

Art. 137 (già 138). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della sezione per bibliotecari e archivisti paleografi della Scuola di perfezionamento di storia medioevale e moderna:

I. È modificata la denominazione dell'insegnamento di « storia medioevale e moderna », di cui al n. 7, in quella di « storia medioevale ».

II. Dopo l'insegnamento n. 7 è inserito, col n. 8, quello di « storia moderna », modificandosi in conseguenza la numerazione dell'insegnamento successivo.

Art. 153 (già 154). — È sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1. Storia delle religioni;
2. Etnologia religiosa;
3. Religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente;
4. Egittologia;
5. Assiriologia;
6. Storia religiosa d'Israele;
7. Storia del cristianesimo;
8. Archeologia cristiana;
9. Storia ed istituzioni musulmane;
10. Storia della filosofia;
11. Filosofia;
12. Storia greca;
13. Storia romana;
14. Storia medioevale;
15. Storia moderna ».

Art. 154 (già 155). — È sostituito dal seguente:

« Corsi d'insegnamenti di altra Facoltà o Scuola non specificatamente storico-religiosi, e non compresi nell'elenco suddetto, possono essere particolarmente consigliati agli allievi dal Consiglio della Scuola, quando abbiano uno speciale interesse storico-religioso ».

Art. 157 (già 158). — Dopo la disposizione di cui al n. 1 è inserita la seguente, modificandosi in conseguenza la numerazione della disposizione successiva:

« 2. Sostenere gli esami di profitto sugl'insegnamenti compresi nel corso di studi indicati dal Consiglio della Scuola ».

Art. 158 (già 159). — È sostituito dal seguente:

« La Scuola si tiene in relazione con Istituti e Scuole aventi carattere affine e comunanza di interessi scientifici e didattici ».

Art. 159 (già 160). — È sostituito dal seguente:

« La Scuola provvede alla formazione e allo sviluppo di una sua biblioteca specializzata.

Il periodico « Studi e materiali di storia delle religioni » è l'organo ufficiale dell'attività scientifica della Scuola ».

Dopo l'art. 168 (già 169) è soppresso l'« Allegato *A*, articolo 85 ».

Art. 170 (già 171). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia: I. La denominazione dell'insegnamento di « parassitologia », di cui al n. 15, è modificata in quella di « parassitologia medica ».

II. È aggiunto, col n. 37, l'insegnamento di « tecnica microscopica ».

Art. 178 (già 179). — È sostituito dal seguente:

« I laureati in scienze naturali, in agraria e in medicina veterinaria possono essere iscritti al terzo anno; qualora essi abbiano frequentato un corso biennale di anatomia umana con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia e un corso annuale di patologia generale, e ne abbiano superato gli esami, possono essere iscritti al quarto anno.

I laureati in matematica, in fisica, in chimica, in chimica e farmacia, in farmacia e i diplomati in farmacia possono essere iscritti al secondo anno; qualora essi abbiano già superato gli esami di botanica, zoologia e anatomia comparata, fisiologia, possono essere iscritti al terzo anno.

Gl'ingegneri civili e industriali, i laureati in filosofia, in lettere e in giurisprudenza possono essere iscritti al secondo anno.

In ciascuno dei casi previsti ai precedenti commi i richiedenti devono essere forniti della maturità classica o scientifica, conseguita tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui i richiedenti sono forniti, determina caso per caso il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia l'ordine degli studi ».

Art. 190 (già 191). — È sostituito dal seguente:

« Gl'iscritti alle Scuole di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia, e la tassa di diploma in L. 200.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gl'inscritti usufruiscono durante il corso di studi, è fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Facoltà.

Per il corso complementare d'igiene pratica regolato dalle norme contenute nei Regi decreti 29 maggio 1898, n. 219, e 12 maggio 1930, n. 773, gli iscritti sono tenuti a pagare, a titolo di contributo alle spese d'insegnamento, la somma di L. 300 ».

Art. 242 (già 243). — Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento in clinica medica, la denominazione dell'insegnamento di « parassitologia », di cui al n. 4, è modificata in quella di « parassitologia medica ».

Dopo l'art. 249 (già 250) la denominazione della « Scuola di tisiologia » è modificata in quella di « Scuola di clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie ».

Art. 250 (già 251). — Le parole « Il corso per la specialità in tisiologia » sono sostituite con le parole seguenti: « Il corso per la specialità in clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie ».

Dopo l'art. 257 (già 258) è inserita la « Scuola di clinica delle malattie tropicali e subtropicali » con il relativo programma:

« Art. 258. — Il corso degli studi della Scuola di perfezionamento in clinica delle malattie tropicali e subtropicali ha la durata di anni 2 ».

« Art. 259. — Gl'insegnamenti della Scuola riguardano:

a) clinica delle malattie tropicali e subtropicali (1° e 2° anno);

b) clinica delle malattie della pelle tropicali e subtropicali (1° e 2° anno);

c) patologia delle malattie tropicali e subtropicali (1° anno);

d) chirurgia delle malattie tropicali e subtropicali (1° anno);

e) semeiotica fisica (1° anno);

f) semeiotica di laboratorio (1° anno);

g) igiene e climatologia delle regioni tropicali e subtropicali (1° anno);

h) radiologia (1° e 2° anno);

i) oculistica (1° anno);

l) otorinolaringoiatria (1° anno);

m) anatomia ed istologia patologica (1° anno);

n) parassitologia medica (1° anno) ».

« Art. 260. — Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo e indirizzo eminentemente pratico ».

« Art. 261. — Gli esami di profitto sono dati alla fine di ogni corso e per ogni materia o gruppi di materie secondo quanto è stabilito dal direttore della Scuola ».

« Art. 262. — L'esame di diploma si svolge secondo le norme dell'art. 189 ».

« Art. 263. — Ai promossi viene rilasciato un diploma di specializzazione in clinica delle malattie tropicali e subtropicali ».

Art. 265 (già 260). — Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

I. Nell'insegnamento di « fisica sperimentale », di cui al n. 6, è soppressa l'indicazione « due corsi ».

II. Le denominazioni degl'insegnamenti di « anatomia comparata », e di « chimica generale per gli studenti di medicina e farmacia » di cui ai numeri 12 e 18, sono modificate rispettivamente in quelle di « anatomia ed embriologia comparate » e di « chimica generale inorganica ed organica per gli studenti di medicina e farmacia ».

III. È soppresso l'insegnamento di « embriologia », di cui al n. 52, ed è in conseguenza modificata la numerazione dei successivi.

IV. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 56 Microbiologia;
57 Istituzioni di anatomia umana;
58 Calcoli numerici e grafici;
59 Biochimica (corso della Scuola di farmacia) ».

Art. 266 (già 261). — È sostituito dal seguente:

« I singoli insegnamenti possono essere svolti in corsi semestrali, annuali o biennali, secondo che sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

Gl'insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni.

Per gl'insegnamenti che hanno durata biennale lo studente può chiedere di sostenere l'esame alla fine di ciascun anno; i due esami però hanno il valore di una sola prova ai fini del numero richiesto per l'ammissione alla rispettiva laurea ».

Art. 269 (già 264). — È sostituito dal seguente:

« Gli esami di profitto possono essere dati per singole discipline o per gruppi. In quest'ultimo caso gli aggruppamenti devono essere indicati dalla Facoltà secondo le diverse lauree.

Se il gruppo contiene materie alle quali lo studente non sia iscritto, l'esame verte solo sugl'insegnamenti che egli ha seguito ».

Art. 271 (già 266). — E' sostituito dal seguente:

« Gli studenti che non seguono il piano di studio proposto dalla Facoltà devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) per la laurea in matematica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte tra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 1 a 7, da 20 a 31 e da 48 a 50;

b) per la laurea in fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai ai numeri da 1 a 7, 15, 23 a 26, 29 a 32 ed inoltre frequentare le esercitazioni di preparazioni chimiche e per tre anni almeno il laboratorio di fisica e superare le relative prove pratiche;

c) per la laurea in chimica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 6 a 10, 14, 15, 17, 29, da 31 a 36, 47, 54 e 59, e frequentare i corsi pratici consigliati dalla Facoltà, superare le relative prove e durante il 4° anno frequentare il laboratorio di chimica per ricerche speciali di indole teorica e sperimentale;

d) per la laurea in scienze naturali prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 6 a 8, 11 a 17, 19, 30, 37 a 41, 56 e 57, frequentare le esercitazioni consigliate dalla Facoltà e superare le relative prove;

e) per la laurea mista in matematica e fisica prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 265 ai numeri da 1 a 7, 15, 20 a 26, 29 a 31, 48 a 50 e fra i corsi di fisica tecnica e di elettrotecnica della Scuola di ingegneria, frequentare per un biennio il laboratorio di fisica e superare la relativa prova pratica.

Gli studenti possono anche seguire insegnamenti diversi da quelli tra i quali la Facoltà consente la scelta per ciascun corso di laurea, ma in tale caso i nuovi insegnamenti da loro prescelti devono essere approvati dalla Facoltà.

Ai fini del numero minimo di materie nelle quali gli studenti devono prendere iscrizione e superare l'esame per ciascuna laurea, due materie di durata semestrale sono computate per una ».

Art. 273 (già 268). — E' sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di profitto nelle materie alle quali si è iscritto e nel numero minimo indicato per ciascuna laurea e le prove pratiche specificate negli articoli precedenti.

L'esàme di laurea consiste: *a)* nella discussione di una dissertazione scritta (presentata almeno un mese prima dell'esame) sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline che si riferiscono alla laurea; *b)* in una prova orale di cultura generale; *c)* nella esposizione di due almeno fra tre argomenti orali assegnati dalla Facoltà, su domanda del candidato, tre mesi prima dell'esame ».

Art. 275 (già 270). — I. Nel comma 2° del paragrafo III riguardante la laurea in chimica le parole « che sono forniti del diploma di farmacista » sono sostituite con le parole « che sono forniti della laurea in farmacia o del diploma di farmacista ».

II. Nel 1° comma del paragrafo IV riguardante la laurea in scienze naturali le parole « I laureati in matematica, fisica, chimica, chimica e farmacia... » sono sostituite con le parole « I laureati in matematica, fisica, chimica, chimica e farmacia, farmacia... ».

Art. 282 (già 277). — L'ammontare della tassa di diploma è modificato in L. « 200 ».

Dopo l'art. 289 (già 285) è aggiunta la « Scuola di perfezionamento in scienze biologiche » con il relativo programma.

« Art. 290. — La Scuola di perfezionamento in scienze biologiche si propone di allargare e completare la cultura di coloro che si dedicano allo studio delle varie discipline biologiche.

Essa inoltre mira a completare la preparazione scientifica di coloro che si avviano all'insegnamento di materie biologiche nelle scuole medie, in maniera da renderlo più proficuo e sempre in armonia con lo sviluppo raggiunto dalla scienza.

Art. 291. — La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

1. Chimica fisiologica;
2. Fisiologia generale;
3. Microbiologia;
4. Genetica;
5. Botanica;
6. Fisiologia vegetale;
7. Patologia vegetale;
8. Genetica applicata all'agricoltura;
9. Fisiologia umana;
10. Anatomia ed embriologia;
11. Zoologia;
12. Genetica applicata alla zootecnia;
13. Antropologia;
14. Paleontologia;
15. Storia delle scienze biologiche;
16. Oceanografia biologica;
17. Istituzioni di anatomia umana;
18. Patologia generale;
19. Biochimica;
20. Biologia applicata;
21. Biometria.

Art. 292. — La Scuola è retta da un direttore assistito da un Consiglio.

Il direttore della Scuola è nominato dal Rettore su designazione della Facoltà di scienze e dura in carica un biennio.

Il Consiglio della Scuola è costituito da tutti gl'insegnanti i cui insegnamenti fanno parte della medesima ed è presieduto dal direttore.

Art. 293. — La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in:

a) scienze biologiche;
b) in biologia vegetale;
c) in biologia animale.

Per conseguire uno dei diplomi di perfezionamento precedentemente indicati il Consiglio della Scuola fissa volta a volta e per ciascuno aspirante gl'insegnamenti da seguire tenendo conto dei corsi di materie biologiche seguite durante il corso di studi per la laurea. Comunque gl'insegnamenti ai quali ogni allievo deve iscriversi e conseguentemente gli esami che deve superare non possono essere meno di nove.

Il corso di studi per il conseguimento di uno dei suddetti diplomi dura due anni.

Art. 294. — Alla Scuola di perfezionamento in scienze biologiche sono ammessi:

a) i laureati in scienze naturali;
b) i laureati in medicina e chirurgia;
c) i laureati in farmacia, chimica e farmacia, e chimica;
d) i laureati in medicina veterinaria;
e) i laureati in agraria e in scienze forestali.

Art. 295. — Gl'iscritti alla Scuola debbono pagare le tasse e sopratasse, che sono stabilite per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e la tassa di diploma in lire 200.

Art. 296. — Le commissioni per gli esami di profitto sono formate dal professore della materia e da due altri insegnanti della Scuola.

Art. 297. — La commissione esaminatrice per il conferimento del diploma è presieduta dal direttore della Scuola e composta di altri otto membri.

Art. 298. — Per conseguire il diploma di perfezionamento il candidato deve presentare e discutere una dissertazione scritta originale e di carattere sperimentale e sostenere un esame di cultura generale ».

Art. 300 (già 287). — Nel primo comma le parole « che impartiscono gl'insegnamenti nella Scuola » sono sostituite con le seguenti « che impartiscono nella Scuola gli insegnamenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 302 ».

Art. 302 (già 289). — I. Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola speciale di scienze statistiche e attuariali sono aggiunti i seguenti:

« 6. Demografia;
7. Statistica economica;
8. Calcoli numerici e grafici ».

II. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento di statistica è il corso ufficiale della Scuola di statistica, l'insegnamento di economia politica è il corso ufficiale della Facoltà di giurisprudenza ».

III. Nell'elenco dei corsi di conferenze è aggiunto il seguente: « *h)* questioni matematiche di carattere statistico e attuariale ».

Art. 306 (già 293). — Le parole « ... e su altre due materie da scegliersi ... » sono sostituite con le seguenti « ... e su altre due materie da scegliersi o tra le materie di cui ai nn. 6 e 8 dello stesso articolo ... ».

Art. 312 (già 299). — Nell'insegnamento di statistica, di cui al n. 8, l'indicazione « (corso ufficiale della Facoltà

giuridica o della Facoltà di scienze politiche) » è sostituita con quella di « (corso ufficiale della Scuola di statistica) ».

Art. 317 (già 304). — E' sostituito dal seguente:

« La Scuola conferisce la laurea in chimica e farmacia, la laurea in farmacia e il diploma in farmacia.

Il corso di studi per la laurea in chimica e farmacia dura 5 anni, quello per la laurea in farmacia 4 anni, quello per il diploma in farmacia 4 anni ».

Art. 318 (già 305). — E' sostituito dal seguente:

« Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
2. Chimica bromatologica;
3. Botanica;
4. Botanica farmaceutica;
5. Fisiologia vegetale;
6. Farmacologia e farmacognosia;
7. Chimica generale inorganica ed organica (corso speciale della Facoltà di scienze);
8. Chimica generale ed inorganica;
9. Chimica organica;
10. Fisica applicata alla biologia;
11. Fisica sperimentale;
12. Matematica per chimici e naturalisti;
13. Chimica fisica;
14. Chimica analitica;
15. Chimica industriale;
16. Chimica agraria;
17. Mineralogia;
18. Istituzioni di anatomia umana (corso della Facoltà di scienze);
19. Fisiologia generale;
20. Biochimica;
21. Tecnica e legislazione farmaceutica;
22. Idrologia;
23. Microbiologia;
24. Igiene e polizia medica ».

Art. 319 (già 307). — Il primo periodo è sostituito dal seguente:

« La Scuola propone e pubblica ogni anno l'ordine di studi consigliato per i corsi delle due lauree e del diploma ».

Art. 320 (già 307). — E' aggiunto il seguente comma:

« Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo che la Scuola disponga altrimenti, nel quale caso nel manifesto degli studi saranno specificati gli aggruppamenti delle materie ».

Art. 321 (già 308). — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei primi quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318, ai nn. 1, 2, 3 (oppure 4) 6, 8, 9, da 11 a 17 e da 19 a 23 o anche fuori di questi, purchè la Scuola approvi la scelta; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelle chela Scuola indicherà; deve, poi, nel quinto anno di corso o anche durante l'ultimo biennio, compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola ».

Art. 322 (già 311). — E' sostituito dal seguente:

« Alla fine del 4° anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto viene ammesso agli esami di laurea. Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende un'analisi qualitativa, un'analisi quantitativa, due saggi farmaceutici e un saggio tossicologico. La prova orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima dell'esame e la discussione di tre argomenti orali scelti dal candidato.

Alla fine del 5° anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica, lo studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di laurea, avente per oggetto la illustrazione della farmacopea, il riconoscimento di piante e droghe medicinali, la legislazione sanitaria e quanto altro possa riferirsi all'esercizio della professione di farmacista ».

Dopo l'art. 322 (già 311) sono inseriti i due seguenti:

« Art. 323. — Lo studente che aspira a conseguire la laurea in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato, deve, nei quattro anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318 ai nn. 1, 2, 4 (oppure 3) 5, 6, 7 (oppure 8 e 9), 10 (oppure 11), da 17 a 23; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelle che la Scuola indicherà; deve inoltre compiere almeno 12 mesi di pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola ».

« Art. 324. — Alla fine del quarto anno lo studente che abbia superati gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuto la pratica viene ammesso all'esame di laurea in farmacia.

Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende: *a*) la preparazione di un prodotto farmaceutico; *b*) riconoscimento e saggi di purezza — qualitativi e quantitativi — di due prodotti farmaceutici; *c*) una prova pratica di chimica biologica; *d*) un saggio biologico di medicamento; *e*) il riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, e la discussione di tre argomenti scelti dal candidato ».

Art. 325 (già 312). — E' sostituito dal seguente:

« Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia e che non segue il piano di studi consigliato deve, nei primi tre anni di corso, prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 7 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 318 ai nn. 1, 2, 4, 6, 7, 10, da 19 a 23, o anche fuori di questi purchè la Scuola approvi la scelta; deve frequentare i corsi pratici consigliati dalla Scuola e superare le prove di esami su quelle che la Scuola indicherà; deve inoltre compiere almeno per 12 mesi la pratica farmaceutica presso una delle farmacie che allo scopo vengono indicate anno per anno dalla Scuola ».

Art. 326 (già 314). — E' sostituito dal seguente:

« Alla fine del terzo anno lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto viene ammesso all'esame di diploma. Questo consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica comprende un'analisi qualitativa e due saggi farmaceutici. La prova orale comprende la discussione sulle prove pratiche eseguite ed un esame di cultura.

Alla fine del quarto anno, dietro esibizione di un certificato del direttore della farmacia presso la quale ha

compiuto la pratica, lo studente viene ammesso ad un esame pratico integrativo dell'esame di diploma, ordinato come nell'ultimo comma dell'art. 322 ».

Dopo l'art. 327 (già 315) è inserito il seguente:

« Art. 328. — I laureati in chimica, che aspirino a conseguire la laurea in farmacia possono essere ammessi al terzo anno. Anche i diplomati in farmacia (purchè muniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione), possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in farmacia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 115. — MANCINI.

LEGGE 8 maggio 1933, n. 555.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 11 maggio 1933, n. 556.
Ampliamento della circoscrizione del comune di Monteiasi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Monteiasi chiede che in esecuzione delle proprie deliberazioni 21 luglio 1932 e 18 marzo 1933, e di quelle 6 dicembre 1932 e 18 marzo 1933, rispettivamente del commissario prefettizio e del podestà di Taranto, sieno aggregati al comune di Monteiasi ett. 751.46.70 del territorio del comune di Taranto, giusta il progetto di delimitazione predisposto dalla Sezione tecnica catastale di Taranto e vistato dall'Ufficio del genio civile in data 13 marzo 1933;

Veduti i pareri espressi dal Rettorato della provincia di Taranto nella seduta del 23 gennaio e dalla Giunta provinciale amministrativa in quella del 22 marzo 1933;

Udito il Consiglio di stato — sezione prima — il cui parere in data 25 aprile 1933 si intende nel presente decreto riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le parti del territorio del comune di Taranto, delimitate in conformità della pianta planimetrica vistata in data 13 marzo 1933 dall'Ufficio del genio civile di Taranto, sono aggregate al comune di Monteiasi.

La pianta planimetrica anzidetta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 marzo 1933.
Costituzione del Collegio arbitrale con sede in Aquila per l'anno 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 18 dicembre 1932-XI e 21 febbraio 1933-XI rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 13, 14, 20, 21 e 24 gennaio 1933-XI emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Campobasso, Teramo, Aquila, Ascoli Piceno, Pescara e Chieti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio arbitrale avente sede in Aquila, di cui all'art. 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato per l'anno 1933-XI dai signori:

Cav. uff. Galderisi Bernardino, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;
Cav. uff. Motta Cataldo, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;
Comm. Prezioso Pasquale, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;
Cav. uff. Nicoli Tullio, ingegnere principale di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Farrace Francesco, arbitro ordinario, ed
Ing. De Vita Umberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;
Cav. ing. De Vico Antonio, arbitro ordinario, e
Cav. ing. Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;
Ing. Vacca Francesco, arbitro ordinario, ed
Ing. Bonanni Caione Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila;
Ing. cav. Ulpiani Pietro, arbitro ordinario, ed
Ing. Marini Alessandro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, ed
Ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;
Ing. Battaglini Nicola, arbitro ordinario, ed
Ing. De Cesare Angelo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1933 - Anno XI
Registro n. 9 Lavori pubblici. — ROSELLI.

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1933.
Scambio di filiali tra le Casse di risparmio di Firenze e di San Miniato e chiusura di alcune dipendenze degli Istituti medesimi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Veduto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Considerato che per meglio coordinare le zone d'azione delle Casse di risparmio di Firenze e di S. Miniato nell'ambito delle provincie di Firenze, di Pisa e di Siena è opportuno attuare uno scambio di dipendenze tra i predetti Istituti, con la conseguente chiusura di alcune di esse dove già esistano dipendenze dell'Istituto assorbente;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il passaggio delle seguenti dipendenze:
a) Dalla Cassa di risparmio di S. Miniato a quella di Firenze:
1° Castelfiorentino (provincia di Firenze);
2° Certaldo (provincia di Firenze);
3° Montelupo (provincia di Firenze);
4° Montaione (provincia di Firenze);
5° Tavernelle Val di Pesa (provincia di Firenze);
6° Vico d'Elsa (provincia di Firenze);
7° Poggibonsi (provincia di Siena);
b) Dalla Cassa di risparmio di Firenze a quella di S. Miniato:
1° Castelfranco di Sotto (provincia di Pisa);
2° Capannoli (provincia di Pisa).

Art. 2.

È disposta la chiusura a cura degli Istituti subentranti, delle filiali di Castelfiorentino, di Poggibonsi e di Castelfranco di Sotto, appena avvenuto il trapasso di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 19 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(2203)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1933.
Autorizzazione alla Società anonima « Conserve alimentari A. Bevilacqua e C. » con sede in Milano, ad aumentare il capitale sociale di L. 937.500 mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623;
Vista la istanza presentata dalla Società anonima « Conserve alimentari A. Bevilacqua e C. », avente sede in Milano, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale di L. 937.500, mediante emissione di azioni privilegiate;
Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « Conserve alimentari A. Bevilacqua e C. », avente sede in Milano, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di L. 937.500 il capitale sociale mediante emissione di azioni privilegiate.

Il privilegio delle azioni anzidette comprende la priorità nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

La priorità nella ripartizione degli utili consiste nel prelievo, in ciascun esercizio, del dividendo, fino al 6 per cento, sul predetto capitale di L. 937.500.

Le nuove azioni devono essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Le azioni cessano di essere privilegiate quando per cinque esercizi consecutivi sia stato distribuito un dividendo non inferiore al 6 per cento sul capitale versato tanto alle azioni privilegiate quanto a quelle ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1933.

Nomina di alcuni membri della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Visto l'art. 24 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1932, con cui venne istituita, in seno al Consiglio nazionale delle corporazioni, la Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

Il comm. dott. Amleto Angelelli, ispettore generale centrale dell'Ispettorato corporativo, è chiamato a far parte della Commissione speciale permanente per la legislazione sul lavoro, l'assistenza, la previdenza sociale e la cooperazione, in qualità di consultore tecnico, a norma dell'art. 24 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908.

Il comm. dott. Augusto Guerriero, delegato corporativo di 2ª classe, interviene alle sedute della detta Commissione a norma dell'art. 35 del citato Regio decreto.

Art. 2.

Il comm. Biagio Jannicelli, direttore di segreteria dei Servizi speciali delle Corporazioni, è nominato segretario della Commissione di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2223)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-236 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Francesca in Preprost fu Marco e di Grezar Orsola, nata a Urabice il 9 settembre 1842 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1235)

N. 50-235 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Anna in Vovk di Antonio e di Mislej Francesca, nata a Tabor il 23 febbraio 1876 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1236)

N. 50-234 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Maria in Serazin di Martino e di Pockar Giuseppina, nato a Pogliegrande il 20 marzo 1879 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1237)

N. 50-233 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Francesca in Sgur fu Carlo e della fu Renar Francesca, nata a M. Urabice il 15 luglio 1866 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1238)

N. 50-232 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Giuseppina fu Antonio e della fu Majcen Giuseppina, nata a Tabor il 20 aprile 1907 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Carolina, nata a Tabor il 13 agosto 1918, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1239)

N. 50-228 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin Anna in Bratoz fu Urbano e della fu Moze Vincenza, nata a Urabice il 1° luglio 1875 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1240)

N. 50-227 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skapin ved. Teresa nata Franetic fu Lorenzo e della fu Renar Maria, nata a Senosecchia il 12 ottobre 1870 e residente a San Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Skapin Giovanna fu Lorenzo, nata a Urabice il 2 luglio 1898, figlia;

Skapin Giuseppe fu Lorenzo, nato a Urabice il 24 febbraio 1900, figlio;

Skapin Maria fu Lorenzo, nata a Urabice il 18 febbraio 1906, figlia;

Skapin Francesco fu Lorenzo, nato a Urabice il 24 settembre 1900, figlio;

Skapin Vida-Vittoria di Giovanna Skapin, nata a Urabice il 13 giugno 1922, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1241)

N. 50-242 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Silic ved. Carolina nata Masten fu Rodolfo e della fu Francesca Beltram, nata a Raccogliano il 3 aprile 1893 e residente a Raccogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Luigi fu Luigi, nato a Raccogliano il 17 agosto 1919, figlio;

Silic Vladimiro fu Luigi, nato a Raccogliano il 20 ottobre 1920, figlio;

Silic Valeriano fu Luigi, nato a Raccogliano l'8 ottobre 1923, figlio;

Silic Teresa fu Giovanni, nata a Raccogliano il 25 febbraio 1853, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1242)

N. 50-243 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Francesco fu Giuseppe e della fu Maria Malic, nato a Raccogliano il 2 febbraio 1879 e residente a Raccogliano, è restituito, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Rosalia fu Michele Pregelj, nata a Raccogliano il 1° giugno 1883, moglie;

Silic Albina, nata a Raccogliano il 10 settembre 1908, figlia;

Silic Anna, nata a Raccogliano il 12 novembre 1911, figlia;

Silic Emma, nata a Raccogliano il 12 novembre 1911, figlia;

Silic Maria, nata a Raccogliano il 17 settembre 1914, figlia;

Silic Luigia, nata a Raccogliano il 12 agosto 1919, figlia;

Silic Giovanni, nato a Raccogliano il 29 maggio 1922, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1243)

N. 50-5 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Zulian Teresa in Marcorig fu Giovanni e della fu Zulian Luigia, nata a Cursò il 20 marzo 1868 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuliani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1244)

N. 50-6 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Zuljan Anna ved. Zalatel fu Giuseppe e fu Sgubin Anna, nata a Bella il 23 luglio 1852 e residente a Vencò (Dolegna), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuliani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1245)

N. 50-4 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Zuljan Giovanna in Fabrizio fu Giuseppe e fu Cociancig Carolina, nata a Cursò il 19 gennaio 1873 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zuliani ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1246)

N. 50-867 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Rosina in Codermaz di Luigi e fu Zulian Angelica, nata a Fleana il 29 giugno 1900 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1247)

N. 50-868 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Caterina in Gasparin fu Antonio e fu Marcolin Anna, nata a Nebola il 14 giugno 1864 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1248)

N. 50-869 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Rosalia in Jeroncig fu Stefano e fu Devinar Agnese, nata a Cosbana il 27 luglio 1870 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1249)

N. 50-870 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Francesca in Corecig fu Michele e fu Maurig Caterina, nata a Vercoglie il 23 gennaio 1886 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1250)

N. 50-871 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Maria in Devinar fu Antonio e di Mugherli Maria, nata a Anicova (Salona) il 24 aprile 1886 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1251)

N. 50-1072 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bucich Francesca in Erzettig fu Valentino e fu Zalateu Maria, nata a Fleana il 29 ottobre 1865 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1252)

N. 50-1069 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bec Anna in Sgubin fu Cristiano e fu Qualizza Anna, nata a Flaunicco il 26 marzo 1882 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bezzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1253)

N. 50-1070 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bec Maria fu Cristiano e fu Erzettig Maria, nata a Quisca il 26 novembre 1865 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bezzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1254)

N. 50-107 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brescach Agnese in Fikfak fu Stefano e della fu Coniedic Anna, nata a Descla (Salona) l'11 gennaio 1883 e residente a Slapnicco n. 7 (Dolegna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1255)

N. 50-263 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Francesco fu Antonio e della fu Meden Matilde, nato a Dolegna del Collio il 16 gennaio 1876 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Matilde Lucia fu Giovanni Macorig, nata a Dolegna il 27 marzo 1878, moglie;

Ambrosig Armildo, nato a Dolegna il 30 giugno 1905, figlio;

Ambrosig Rina Emilia, nata a Dolegna il 17 maggio 1907, figlia;

Ambrosig Mario, nato a Dolegna il 7 dicembre 1910, figlio;

Ambrosig Ubaldo, nato a Dolegna il 14 novembre 1911, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1256)

N. 50-264 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrosig Emilio fu Giovanni e di Urbancig Caterina, nato a Dolegna il 29 luglio 1894 e residente a Dolegna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrosig Luigia di Pietro Bernardis, nata a Dolegna il 5 febbraio 1898, moglie;

Ambrosig Arrigo, nato a Dolegna il 18 giugno 1924, figlio;

Ambrosig Silvana, nata a Prepotto il 18 maggio 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1257)

N. 50-265 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrosig Caterina ved. Jerman fu Giovanni e della fu Saurin Caterina, nata a Cursò il 25 dicembre 1870 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1258)

N. 50-866 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marinig Maria in Sgubin fu Antonio e della fu Persoglia Maria, nata a Quisca il 9 ottobre 1867 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1259)

N. 50-361 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Camuscig Maria in Radi fu Pietro e della fu Maurig Teresa, nata a Bresovicco l'8 maggio 1878 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Camuscig Gisella di Antonio, nata a Bresovicco il 29 ottobre 1922, nipote;
Camuscig Carolina di Antonio, nata a Bresovicco il 24 marzo 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1260)

N. 50-360 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Camuscig Caterina in Erzettig fu Giovanni e della fu Camuscig Anna, nata a Plava il 12 novembre 1875 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Camussi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini del l'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 341 — Numero del certificato provvisorio: 2006 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Giglio Pietro fu Paolo, domic. a Casalnoceto (Alessandria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 342 — Numero del certificato provvisorio: 29214 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Comune di Sturie delle Fusine, ora frazione del comune di Aidussina — Capitale: L. 3400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 347 — Numero del certificato provvisorio: 15384 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Severi Alfredo di Di Alderito, domic. a Gambettola (Forlì) — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 348 — Numero del certificato provvisorio: 1753 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Pagnini Umberto di Ugo, domic. a Pesaro — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 349 — Numero del certificato provvisorio: 4332 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Cusumano Giuseppe fu Nicolò, domic. a Cinisi (Palermo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350 — Numero del certificato provvisorio: 6024 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Florian Dn. Alberto, domic. a Cordenons (Udine) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 350-*bis* — Numero del certificato provvisorio: 16573 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Degano Attilio di Antonio, domic. a Villacaccia (Udine) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 351 — Numero del certificato provvisorio: 20571 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Giovanniello Rocco di Michele, domic. ad Anzano di Puglia (Foggia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 352 — Numero del certificato provvisorio: 3666 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Auriola Gaetano fu Domenico, domic. a Costa di Rovigo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 353 — Numero del certificato provvisorio: 23943 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Chini Giovacchino fu Vincenzo, domic. a Cigoli, frazione di S. Miniato (Pisa) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 354 — Numero del certificato provvisorio: 9045 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Chiarella Vincenzo di Michele-Antonio, domic. a Palazzo San Gervasio (Potenza) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 355 — Numero del certificato provvisorio: 3478 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Maccherini Pietro, domic. a Monticello Amiata (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 356 — Numero del certificato provvisorio: 10484 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Timpanaro Maria fu Sebastiano, domic. a Tortorici (Messina) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 357 — Numero del certificato provvisorio: 27021 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Volpatti Maria di Giuseppe, domic. a San Giorgio della Richimelda (Udine) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 358 — Numero del certificato provvisorio: 25079 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Salvagno Teresa fu Pietro, moglie di Ardizzon Felice, domiciliato a Chioggia (Venezia) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 360 — Numero del certificato provvisorio: 11187 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Cammisa Carlo fu Carmine, domic. in Avella (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 361 — Numero del certificato provvisorio: 1401 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Bianchini Adalino di Davide, domic. a Magliano-Toscana (Grosseto) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 362 — Numero del certificato provvisorio: 11865 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pesaro — Intestazione: Fattori Abramo di Antonio, domic. a Bascio di Pennabilli (Pesaro) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 363 — Numero del certificato provvisorio: 7277 — Consolidato 5 % — Data di emissione 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Barburotto Girolamo di Antonio, domic. a San Michele del Quarto (Venezia) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 366 — Numero del certificato provvisorio: 19526 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Luciano Simone fu Giuseppandrea, domic. a Cancello Arnone (Napoli) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 367 — Numero del certificato provvisorio: 4326 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Palermo — Intestazione: Di Stefano Gennaro fu Onofrio, domic. a Palermo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 368 — Numero del certificato provvisorio: 10222 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Giovanelli Flavio di Attilio, domic. a Castelnuovomonti (Reggio Emilia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 368 — Numero del certificato provvisorio: 10223 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Giovanelli Lino di Attilio, domic. come la precedente — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè «se l'opponente ne fosse in possesso» i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2188)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 % Mista	3822	Jannucci Nicola fu Vincenzo, domic. a Campobasso . . . L.	140 —
Cons. 5 %	217906	Barbato Maria di Alfonso, moglie di Danza Girolamo, domic. a S. Agata di Puglia (Foggia) - vincolata . . . . . . »	1.320 —
»	350306	Ferrara Gaspare fu Francesco, domic. in Alcamo (Trapani) - ipotecata . . . . »	80 —
3.50 %	531212	Riva Jone fu Zaccaria, moglie di Bollati Giuseppe di Francesco, domic. a Milano - vincolata . . . . »	332,50
Cons. 5 %	454628 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Galleffi Enrico fu Pier Francesco, domic. a Firenze . . . . » per la proprietà: Galleffi Italo di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze.	300 —
3.50 %	658711	Lamberti Caterina di Gaudenzio, vedova di Aprosio Giuseppe, domic. a Vallecrosia (Pisa) . . . . »	87,50
»	673330 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Artesi Giuseppe, Francesca, vedova di Colli Natale, Alfonso e Salvatore del fu Giovambattista, eredi indivisi, domic. a Niscemi (Caltanissetta) . . . . . » per l'usufrutto: Artesi Domenica fu Giambattista.	350 —
»	653957	Gillio Maria di Ferdinando, nubile, domic. in Ivrea (Torino) . »	420 —
Cons. 5 %	153671	Mazzucco Domenico fu Evasio, domic. a Casale Monferrato (Alessandria) - vincolata . . . . »	60 —
»	307779	Saisi Raffaella fu Giovacchino, minore sotto la p. p. della madre Da Prato Costanza, vedova Saisi, domic. a Gallicano (Massa Carrara) . . . . »	30 —
3.50 %	328847	Pessina Rosa fu Bartolomeo, ved. di Borgarelli Alessandro, domic. in Alessandria - vincolata . . . . »	234,50
»	802323 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fusco Matilde fu Vincenzo, vedova di Bartoli Enrico . . . . » per la proprietà: Santoro Giulia di Antonio, moglie di Barile Giovanni di Emilio, domic. a Tricarico (Potenza).	315 —
»	479512	Del Pennino Antonio fu Giuseppe, domic. a Caserta - vincolata. »	105 —
Prestito Naz. 5 %	36075	Barisone Giuseppe fu Domenico - ipotecata . . . . . . »	600 —
Cons. 5 %	272107 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Comune di Deliceto (Foggia) . . . . . . » per l'usufrutto: Varo Giuseppina fu Michele, nubile, domic. a Deliceto (Foggia).	1.245 —

Roma, 31 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2189)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nessun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	230914	Mantica Aristide del vivente Giovanni, domic. a Senago (Milano) - Ipotecata . . . . L.	10,50
Cons. 5 %	47933	Intestata come la precedente - Ipotecata . . . . »	65 —

Roma, 31 maggio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2202)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 127.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.197
Inghilterra (Sterlina)	65.072
Francia (Franco)	75.78
Svizzera (Franco)	372.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.69
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.40
Cecoslovacchia (Corona)	57.67
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.92
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.505
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.32
Olanda (Fiorino)	7.747
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.95
Svezia (Corona)	3.37
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.55
Id. 3,50 % (1902)	77.025
Id. 3 % lordo	54.35
Consolidato 5 %	87.225
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	102.45
Id. id. id. 1941	102.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 369.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 6 dicembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Piani Domenico fu Vincenzo, domic. a Pisa, per conto della Chiesa S.S. Eufrasia e Barbera — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 17,50, consolidato 3,50 % (1902), con decorrenza 1° ottobre 1931.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 giugno 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2218)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione della data della prova scritta di esame del concorso al posto di vice direttore di 3ª classe presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1933-XI (registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1933, registro n. 4 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 24) col quale venivano banditi 5 concorsi, per titoli e per esami, a posti di vice direttore di terza classe presso le Regie stazioni sperimentali agrarie e tra essi quello al posto di vice direttore presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara;

Ritenuta l'opportunità di modificare la data della prova scritta di esame del predetto concorso;

Decreta:

La prova scritta d'esame del concorso ad un posto di vice direttore di terza classe presso la Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara, bandito col decreto Ministeriale 31 gennaio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1933, n. 28, avrà luogo in Roma il 12 giugno 1933.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2224)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per la iscrizione alla Regia scuola dell'arte della medaglia e per il conferimento della Borsa annuale di studio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 486, che istituisce in Roma la Regia scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modifiche, per l'esecuzione della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami, per l'iscrizione di dodici allievi nella Regia scuola dell'arte della medaglia per l'anno scolastico 1933-34 e per il conferimento della borsa annuale di studio.

Art. 2.

Coloro che aspirano ad essere iscritti alla detta Scuola dovranno farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) su carta da bollo da L. 5, da presentare o da far pervenire entro il 30 settembre 1933.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

3° certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;

4° un titolo di studi compiuti, pari almeno alla licenza elementare superiore;

5° certificato di cittadinanza italiana, per coloro che aspirano al conferimento della borsa di studio.

I concorrenti uniranno inoltre tutti quei saggi e fotografie di lavori in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte della plastica ornamentale e della figura.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie dovranno essere autenticati.

Art. 3.

I candidati i cui documenti siano riconosciuti regolari, dovranno sostenere un esperimento pratico che avrà luogo nel prossimo ottobre presso la Regia scuola dell'arte della meda[illegible]

L'esperimento si comporrà:

1° di un saggio di modellazione, in bassorilievo, di un profilo umano copiato dal vero;

2° di un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Scuola, in base al risultato dell'esperimento pratico e ai titoli presentati, compilerà per ordine di m[illegible] la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla Scuola [illegible] allievi.

Coloro che, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami alla Scuola, si sottopongono volontariamente agli esami stessi nell'intento di concorrere per la borsa di studio, rinunciano implicitamente all'ammissione per titoli e restano esclusi da[illegible] Scuola se non ottengano l'ammissione per esami.

La borsa di studio sarà conferita per l'anno scolastico 1933-34 [illegible] candidato che, a giudizio del Consiglio direttivo, ottenga la [illegible]gliore votazione, conseguendo almeno i pieni voti legali.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro [illegible] abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione a[illegible] Scuola.

Roma, addì 2 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(2220)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.